

REGOLAMENTO (CE) N. 26/1999 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1998

che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi europei conclusi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa dell'adeguamento del protocollo n. 2 degli accordi europei conclusi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania⁽¹⁾, è stato adottato il regolamento (CE) n. 2621/97⁽²⁾ che mantiene fino al 31 dicembre 1998 il livello di preferenze concesse, eliminando eventuali effetti di disturbo degli scambi che potrebbero interessare le esportazioni di questi paesi verso la Comunità a seguito dell'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round;

considerando che, in attesa che vengano adottate le concessioni ampliate a favore dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania da parte dei rispettivi comitati congiunti, il regolamento (CE) n. 2621/97 ha previsto nuove concessioni in via provvisoria e autonoma;

considerando che sono giunti a termine i negoziati con i paesi interessati finalizzati alla conclusione di protocolli di adeguamento che adattano gli aspetti relativi agli scambi contemplati dagli accordi europei, denominati in appresso «protocolli di adeguamento», e che i nuovi protocolli n. 2 sono stati siglati; che sono in corso procedure per l'adozione formale dei protocolli di adeguamento; che i tempi necessari per l'adozione formale potrebbero non consentire l'entrata in vigore per tutti i paesi interessati dei protocolli di adeguamento alla data del 1° gennaio 1999; che è opportuno quindi prevedere una proroga in via autonoma delle concessioni fino al 31 dicembre 1999,

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 i prodotti originari della Lituania di cui all'allegato I sono sottoposti ai contingenti tariffari annuali e ai dazi preferenziali citati in detto allegato. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità.

2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 i prodotti originari della Lettonia di cui all'allegato III sottoposti ai contingenti tariffari annuali e ai dazi preferenziali citati in detto allegato. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità.

3. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 i prodotti originari dell'Estonia di cui all'allegato IV sono sottoposti ai contingenti tariffari annuali e ai dazi preferenziali citati in detto allegato. L'allegato II elenca gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità.

Articolo 2

1. Le concessioni relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati stabilite nei protocolli di adeguamento con i paesi di cui all'articolo 1 sostituiscono le concessioni stabilite nei rispettivi allegati del presente regolamento:

a) a decorrere dal 1° gennaio 1999 per i paesi per i quali i protocolli di adeguamento saranno in vigore a tale data;

⁽¹⁾ GU L 373 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Estonia).

GU L 374 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Lettonia).

GU L 375 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Lituania).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2621/97 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi di liberalizzazione degli scambi con la Lituania, la Lettonia e l'Estonia per taluni prodotti agricoli trasformati (GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 1).